



Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria,

Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE

Provincia Barletta-Andria-Trani



E p.c

al Sig. Presidente
SEDE

OGGETTO: Documento Unico di Regolarità Contributiva - non autocertificabilità.
Indicazioni applicative -

E' ben noto, come in tema di non autocertificabilità del D.U.R.C., si sia espresso con nota n. 619, del 16 gennaio 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definendo la portata normativa del nuovo articolo 44 bis, introdotto dalla Legge n. 183/2011, nel corpo del D.P.R. n. 445/2000.

Nella predetta nota viene, infatti, affermato che l'art. 44 bis citato, stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC, rimanendo assolutamente impossibile la sostituzione dello stesso con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

Tali premesse portano il Ministero del Lavoro alla conclusione secondo cui "il riferimento nell'ambito dell'art. 44 bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva - ai sensi dell'art. 71 - lascia intendere la possibilità da parte delle P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni".

Successivamente con nota congiunta INAIL - INPS n. 573 del 26 gennaio 2012, i due istituti, nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni.

In nota viene, in particolare, precisato che "le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo
Tel.: 0823.1976050 - Fax: 0823.596632 - Mail: g.generale@provincia.ba.it



dal legislatore” e che “*dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC da parte dell’Amministrazione che le riceve.*”

Il riferimento è alle fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) e comma 2, d.lgs. n. 163/2006 nonché all’articolo 4, comma 14-bis della L. n. 106/2011 per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società *in house*. A tal fine, reputo doveroso fornire alcuni chiarimenti in ordine alla portata applicativa delle indicazioni di cui sopra.

Preliminarmente va precisato come i contenuti delle due note menzionate in narrativa non si pongano tra loro in contrasto con la conseguenza che le indicazioni contenute nella successiva nota congiunta INAIL – INPS, sono da considerarsi quale conseguenza logica di quelle di cui alla precedente nota del Ministero del Lavoro.

Ciò posto, nell’applicazione pratica, è appena il caso di ricordare come anche nelle ipotesi in cui è consentito all’impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC, la stazione appaltante non è da considerarsi esonerata dall’acquisizione del DURC, atteso che le novità legislative non hanno in alcun modo intaccato “*il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto Previdenziale o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su “status” né tantomeno su qualità personali*”.

Ne consegue, che in tali ipotesi è ben possibile presentare una dichiarazione in luogo del DURC, nella fase propedeutica a quella della stipula di un contratto ma non certamente nella fase di liquidazione delle spese dove **non è in ogni caso possibile sostituire in luogo del DURC l’autocertificazione attestante il possesso della regolarità contributiva.**

Né tantomeno in simili ipotesi è possibile ravvisare alcuna violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 74, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 445/2000, atteso che il DURC, giova ribadirlo, non rientra tra i certificati che possono essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà in quanto rappresenta “*una attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dall’applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali*”.

Restando a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento e/o delucidazione, l’occasione è gradita per porgere
Cordiali Saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria De Filippo